



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA Sindacale N. 27 del 20/08/2021

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 – Misure tutela incolumità pubblica – in occasione della fiera di San Bartolomeo in data 23 e 24 agosto 2021.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 relativo a misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, prorogando, inoltre, lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute dal 21 giugno 2021 nella Regione Sicilia, si applicano le misure della c.d. "zona bianca", nei termini di cui al sopra indicato decreto-legge, fatta salva una nuova classificazione, in base alla quale, allo stato, secondo l'art. 2 co. 2 *sexies* così come introdotto dalla L. n. 87/2021, stabilisce che "*nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo*";

RILEVATO che all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02/03/2021 richiamato dal D.L. 105/2021, è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

ATTESO che prevalentemente nei giorni del 23 e 24 agosto 2021 si terrà la Fiera di San Bartolomeo e le occasioni di intenso affollamento in alcune zone del paese sono certamente più frequenti e, tale circostanza tale circostanza potrebbe anche essere causa di pregiudizio dell'ordine e dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di concentrazione su area pubblica e le conseguenti violazioni degli obblighi di distanziamento sociale nonché del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale con la massima attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone prossime ai luoghi in cui si terrà la fiera;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare, in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

RILEVATO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita "*Può*

essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private";

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini le forme di circolazione pedonale e veicolare, consentite dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale sia del divieto di assembramento;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute e alla tutela della pubblica incolumità garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

Visto l'art. 54, co. 1, lett. a) e b), co. 4, e 4 bis, del D.Lgs 267/2000 che disciplina le attribuzioni del Sindaco in materia di sicurezza;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l'attuazione dell'intervento ordinatorio richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 09/11/2020;

Visto l'art. 55 del del D.P.C.M. 02/03/2021 – Esecuzioni e monitoraggio delle misure;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le opportune valutazioni al Prefetto di Palermo in ossequio a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la proroga dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 26/06/2021 con le modifiche apportate con il presente provvedimento, per il periodo **dal 23/08/2021 e fino al 24/08/2021 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi anche della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020:

INTERRUZIONE TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE

- Nelle sotto indicate strade e piazze negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia di cui all'articolo 55 del DPCM del 02 marzo 2021 – secondo le indicazioni operative stabilite in sede tecnico-operativa:**

- Piazza Castello:**

- Via Corsa;
- Via Cordai;
- Via Ferrantelli,
- Via Roma;
- Vai nuova
- Via Lo monaco

□ Via San Sebastiano

Gli accessi e deflussi a e da Piazza Castello nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Giorni: 24 e 25 agosto 2021 dalle ore 18:00 alle 24:00;

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.



Il Sindaco
Dott. Francesco Di Giorgio